



COMUNE di CETRARO

(Provincia di Cosenza)

Reg. Settore N. 38

del 13/06/2019

Reg. Generale N. 179

del 13/06/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA VII° – UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO SAN BENEDETTO DI CETRARO (CS) MEDIANTE LA RIMOZIONE DEL MATERIALE SABBIOSO CHE NE IMPEDISCE LA REGOLARE FRUIZIONE ED A SCONGIURARE RISCHI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ. *Intervento finanziato con il contributo concesso al Comune di Cetraro dalla Regione Calabria Dipartimento Presidenza U.O.A. – Protezione Civile, giusto Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n° 6464 del 29 maggio 2019.*

NOMINA DEL SEGGIO DI GARA

Procedura di appalto: “procedura negoziata”, di cui agli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando di gara;

Sistema di scelta del contraente: “criterio del minore prezzo”, ai sensi del comma 4 – lett. a) dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico: I37G19000000002

Codice Identificativo di Gara: [7932819155] - N. Gara: 7456584

In data odierna, in Cetraro (CS), presso la Sede Comunale, il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe CURCIO in qualità di Responsabile dell'Area VII° - Settore Lavori Pubblici, giusta delibera di Giunta Comunale n. 46 del 10/05/2019,

VISTO l'art. 183, 9° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

PREMESSO CHE:

- Nell'ambito degli interventi inseriti nella programmazione dei lavori pubblici e degli obiettivi prefissati nell'attività amministrativa dell'Ente, sono inclusi i necessari lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla navigabilità della struttura portuale con il dragaggio del materiale sabbioso che periodicamente si deposita all'imboccatura del Porto;
- Gli eventi meteo marini avversi, verificatesi negli ultimi periodi, hanno accentuato il deposito di materiale sabbioso all'imboccatura dell'area Portuale;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale M.mo di Cetraro ha emesso l'ordinanza n.17/19 del 16.05.2019 con la quale si ravvisa la pericolosità dell'imboccatura portuale dovuta all'insabbiamento del molo foraneo del Porto di Cetraro;
- Che su disposizione dell'Amministrazione Comunale, a seguito di vari sopralluoghi ed accertamenti tecnici effettuati, è stata riscontrata la precarietà e la pericolosità per le

imbarcazioni impedendo il regolare e sicuro rientro nell'area portuale in caso di condizioni meteo avverse;

PRESO ATTO:

- Che detti lavori si rendono, quindi, urgenti ed indifferibili allo scopo di eliminare e/o ridurre le situazioni di maggior pericolo dovute all'insabbiamento dell'imboccatura portuale;
- Che, oltre ai fondi di bilancio che l'Amministrazione Comunale annualmente destina alla realizzazione di interventi per la manutenzione dell'area portuale, i lavori di che trattasi sono, stati finanziati con il contributo concesso al Comune di Cetraro dalla Regione Calabria, Dipartimento Presidenza U.O.A. – Protezione Civile con Decreto Dirigenziale n. 6464 del 29.05.2019 dell'importo di €. 50.000,00 per il ripristino delle condizioni di sicurezza nella regolare fruizione del porto, mediante la rimozione del materiale sabbioso che impedisce il regolare transito delle imbarcazioni

DATO ATTO che, sebbene alla data odierna, il contributo di cui sopra, non sia stato ancora annotato nelle scritture contabili dell'Ente, può comunque essere utilizzato ai suddetti fini;

ATTESO che nella fattispecie ricorrono i presupposti per l'adozione del presente atto, in considerazione della necessità di pervenire ed eliminare i pericoli alla pubblica e privata incolumità e dei requisiti della estrema urgenza;

RICHIAMATO l'art. 163 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in cui, al comma 6, si ribadisce che *“costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (leggasi art.7 del decreto legislativo n. 224 del 2018) ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tale misure”*;

DATO ATTO il contributo concesso dalla Regione Calabria è disciplinato dalla Convenzione che regola i rapporti tra la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza – UOA Protezione Civile inerente al *finanziamento per i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio comunale*, nel caso specifico, *“Ripristino delle condizioni di sicurezza nella regolare fruizione del Porto in caso di condizioni meteo/mareggiate non favorevoli, somma ritenuta necessaria per l'intervento da eseguirsi con urgenza per il superamento delle criticità rappresentate”*;

CONSIDERATO che l'art. 3 Bis della succitata Convenzione (interventi non complessi) nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, dove la semplicità dell'intervento non richiede affidamenti esterni o particolari documenti progettuali, la progettazione è sostituita da una perizia sull'intervento da realizzare con la relativa quantificazione della spesa. Pertanto la stessa perizia tecnica, redatta dalla Ufficio Tecnico Comunale Settore LL.PP, nella persona dell'Ing. Francesco Antonuccio, dell'importo complessivo di Euro 500.000,00;

ACCERTATO che l'importo dei suddetti lavori colloca l'affidamento degli stessi nella categoria inferiore alla soglia di rilievo comunitario, così come disciplinato all'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

CONSTATATO che, per come disciplinato all'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, fermo

restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono *“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. ..omissis ..”*;

ATTESO che in relazione all'appalto dei lavori da affidare, è necessario ricorrere, considerata l'urgenza, in virtù dell'approssimarsi della stagione estiva, in cui è previsto un sensibile aumento del traffico cittadino, alla procedura d'appalto così come disciplinata all'art. 63 del D.lgs n. 50/2016, ovvero all'uso della *“procedura negoziata” senza previa pubblicazione di un bando di gara* individuando (comma 6) *‘gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei’*.

RILEVATO che, in esecuzione del disposto di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, l'affidamento dei contratti pubblici deve essere preceduta da apposito provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e le ragioni che motivano la scelta dei predetti criteri, nel rispetto della vigente normativa;

RICHIAMATA la precedente Determinazione di questo Settore, Reg. Gen. n. 169 del 07/06/2019, con la quale è stato disposto:

1. **DI INCARICARE/AUTORIZZARE** il Responsabile del Procedimento, individuato nella persona del Dott. Ing. Giuseppe Curcio, alla contrattazione in ordine alla procedura d'appalto tesa alla selezione di un operatore economico, da espletarsi mediante *“procedura negoziata”*, di cui agli artt. 36, comma 2, lett. b) e 63 del D.lgs 50/2016, senza previa pubblicazione di un bando di gara;
2. **DI INDIVIDUARE** tramite la piattaforma web based <https://cetraro.tuttogare.it/> gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, ed estendendo l'invito ad almeno cinque operatori idonei ad eseguire lavori di che trattasi;
3. **DI SELEZIONARE**, al fine di aggiudicare l'appalto dei lavori di che trattasi, ovvero quale sistema di scelta del contraente, l'offerta migliore con il *criterio del minore prezzo*, ai sensi del comma 4 – lett. a) dell'art. 95 del medesimo D.Lgs. 50/2016;
4. omissis;

CONSIDERATO che alla procedura d'appalto di che trattasi, espletata per il tramite della piattaforma telematica del Comune di Cetraro (CS), raggiungibile al link: <https://cetraro.tuttogare.it/>, sono stati invitati i seguenti operatori economici:

00175080787 O.S.F.E. DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI MARIA ROSA E C. S.A.S.

03102500786 r.m.c. COSTRUZIONI SRL

PPRNNE63E05C588T PEPERE ENNIO

03111020784 TRIOLCAVE S.R.L.

05090591008 Meridiana Domus srl

VISTI i termini, come di seguito riportati, fissati nella pubblicazione della gara de qua:

Termine richieste chiarimenti	11/06/2019 -13:17
Termine ricevimento offerte	13/06/2019 - 08:30
Apertura offerte	13/06/2019 - 09:00

PRESO ATTO che entro l'orario prestabilito sono pervenute le offerte telematiche dei seguenti operatori:

00175080787 **O.S.F.E. DI ROSSI**
GIUSEPPE E osfe@pecimprese.it
ROSSI MARIA
ROSA E C. S.A.S.

PPRNNE63E05C588T PEPERE ENNIO autotrasporti.pepere@pec.it PPRNNE63E07C588T

03102500786 r.m.c. COSTRUZIONI SRL rmccostruzioni@pec.it

VISTA la Sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III - ter, del 9 novembre 2017, n. 11151 nella quale viene chiarito che l'art. 77 D.Lgs. n. 50 del 2016 prevede la nomina obbligatoria della commissione di gara nel solo caso in cui il criterio di selezione dell'offerta sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In questo caso la citata disposizione prevede che detta nomina debba essere effettuata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte (art. 77, comma 7, D.Lgs. n. 50 del 2016). Non codificando la citata disposizione un principio di carattere generale in materia di appalti, si ha come ovvia conseguenza che essa non trova applicazione nelle gare indette con il criterio del prezzo più basso, atteso che si tratta di sistemi di aggiudicazione ontologicamente distinti, sì da comportare una distinta disciplina di gara, la quale trova giustificazione nel fatto che l'applicazione del criterio della "offerta economicamente più vantaggiosa" implica l'esercizio di un adeguato potere di scelta tecnico-discrezionale, mentre al criterio del "prezzo più basso" consegue una scelta di carattere sostanzialmente automatico da effettuare mediante il mero utilizzo dei tassativi parametri prescritti dal disciplinare di gara. Da ciò ne discende che, solo all'esercizio della discrezionalità tecnica valutativa propria del sistema della "offerta economicamente più vantaggiosa" deve ritenersi correlata la prescrizione cautelativa del comma 10 dell'art. 84 Cost. in ordine alla costituzione della Commissione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non configurandosi tale esigenza per il sistema del "prezzo più basso" in ragione della rilevata automaticità della scelta, che rende indifferente, ai fini della regolarità della procedura concorsuale, il momento di nomina della Commissione giudicatrice, ferma restando la necessaria applicazione dei principi generali di buon andamento e imparzialità dell'attività della Commissione (ex plurimis Cons. di Stato, Sez. IV, n. 4613/2008);

CONSIDERATO che, nonostante la sentenza sopra citata, la presente Stazione Appaltante ritiene di effettuare, in via cautelare, la nomina del seggio di gara dopo la scadenza della presentazione delle offerte;

VISTA la sentenza del 28 agosto 2017. n. 1074 con la quale II Tar Lombardia - Brescia, Sezione Seconda, ha stabilito sciogliendo i dubbi sulla questione, che il RUP, responsabile del procedimento, può legittimamente presiedere il seggio di una gara d'appalto purché si limiti a dirigere le fasi estranee alle valutazioni, infatti il TAR nella sentenza chiarisce che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *"Nell'ambito dell'articolata procedura di scelta del contraente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possono distinguersi le sottofasi della verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle imprese, che hanno fatto domanda di partecipazione alla gara, della comunicazione dei punteggi assegnati dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese concorrenti e dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, della loro lettura e dell'attribuzione del relativo punteggio, che sono caratterizzate da un'attività priva di qualsiasi discrezionalità e ben possono essere svolte, sempre pubblicamente, anche dal seggio di gara in composizione monocratica (ivi compreso lo stesso responsabile unico del procedimento), dalla sottofase di valutazione delle offerte tecniche che deve essere svolta necessariamente da una commissione giudicatrice, e che si compendia nell'apprezzamento, massima espressione della discrezionalità tecnica, degli elementi tecnici delle singole offerte e nell'attribuzione dei relativi punteggi sulla base dei pesi e punteggi appositamente indicati (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 5.11.2014, n. 5446)"*(Consiglio di Stato, sez. Iii, 8 settembre 2015, n. 4190; medesime considerazioni sono espresse, da ultimo, da Consiglio di Stato, sez. II, 3 febbraio 2017, n. 475; analoghi principi sulla diversità tra commissione giudicatrice e seggio di gara sono espressi da Consiglio di Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3361; TAR Piemonte, sez. I, 20 gennaio 2016, n. 75);

VISTA la sentenza del Tar Lazio del 2016 la quale chiarisce che l'esperienza nello specifico settore dei componenti della Commissione è richiesta solo e soltanto per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica e non anche per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta economica, frutto di un mero calcolo non opinabile, al punto che la necessità di costituire una commissione di gara sussiste solo nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma non anche ove il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso;

VISTO Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

DETERMINA

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

1. **DI PROCEDERE** alla nomina del **Seggio di gara** ai fini della valutazione delle offerte telematiche presentate in data 13/06/2019 dagli Operatori Economici di cui in premessa, ovvero per l'espletamento delle operazioni di gara afferenti l'appalto per l'esecuzione dei **"LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMBOCCATURA DEL PORTO SAN BENEDETTO DI CETRARO (CS) MEDIANTE LA RIMOZIONE DEL MATERIALE SABBIOSO CHE NE IMPEDISCE LA REGOLARE FRUIZIONE ED A SCONGIURARE RISCHI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ"**;
2. **DI INDIVIDUARE** quali componenti interni al Comune di Cetraro(CS), il suddetto Seggio di Gara:
 - ✦ **Il Geom. Franco GAGLIARDI** – Responsabile della Centrale Unica di Committenza, e Presidente del Seggio di Gara, Cod. Fisc. GGLFNC55D25C588E;

- ⚡ Il Geom. Gennaro ANTONUCCIO – Responsabile dell'ufficio Manutenzione e Componente del Seggio di Gara, Cod. Fisc. NTNGNR56AC588J;
- ⚡ Il Sig. Giuseppe POLICARPO – Collaboratore dell'Area X^ - Ufficio CUC - Componente del Seggio di Gara, Cod. Fisc. PLCGPP68M26C588N;
3. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia, formalmente, parere tecnico;
4. **DI AVVERTIRE CHE**, ai sensi del 4° comma dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- ⚡ *giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro, ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della legge n. 1034/1971 e ss.mm.;*
 - ⚡ *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.*
5. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Segreteria, per l'inserimento dello stesso nel Registro Cronologico Generale di raccolta delle Determinazioni e per la sua successiva pubblicazione, depurato dei relativi dati sensibili e giudiziari, all'Albo Pretorio On-Line.



Il Responsabile dell'Area VII°
- Settore Lavori Pubblici

(Dot. Ing. Giuseppe CURCIO)